



Comune di GIOIA DEI MARSI

Partenza

Prot.n° 0003748 del 26-05-2025

Cat.1 Cl.2 Fasc.5



COMUNE DI GIOIA DEI MARSI

Provincia dell'Aquila

Codice Fiscale 81004440665 – Partita IVA 00652220666

Piazza della Repubblica già Piazza Savoia - 67055 Gioia dei Marsi (AQ)

Telefono 086388168 - Fax 086388488 - e-mail: gioiadeimarsi@tiscali.it protocollocomunedigioiadeimarsi@pec.it

ORDINANZA GENERALE N. 15 del 23/05/2025 di carattere igienico-sanitario e di tutela ambientale, recante l'obbligo per i proprietari di mantenere puliti i terreni, gli orti e i giardini all'interno del centro abitato, anche a fini di protezione civile per la prevenzione del rischio incendi e recante norme di prevenzione del rischio incendi boschivi e di interfaccia in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

IL SINDACO

PREMESSO che l'incuria dei terreni, degli orti incolti e dei fabbricati in disuso, ricadenti in zone residenziali o comunque in prossimità di nuclei abitati, causano annidamento di rettili, roditori, insetti ed altri animali, tra cui anche cani randagi che generano preoccupazioni nei cittadini;

che sui terreni e lungo le strade, in particolare, in corrispondenza di fossi e cunette laterali si trovano depositi di materiale ad alto rischio incendi, come carta, foglie e arbusti facilmente combustibili al contatto di mozziconi ancora accesi, lanciati da automobili in transito;

che, in vista della prossima stagione estiva, è necessario porre in essere interventi necessari alla riduzione del rischio incendi e in particolare procedere alla rimozione lungo le strade comunali di sterpaglie e di ogni altro materiale combustibile, come raccomandato annualmente dalla Prefettura dell'Aquila;

PRESO ATTO che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare emana ogni anno indirizzi operativi e raccomandazioni per la campagna antincendi boschivi e per la prevenzione degli incendi boschivi di interfaccia quale l'atto MIN_MUSUMECI-0001034-P-06/05/2024; avente ad oggetto: "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, nonché ai rischi conseguenti";

che la Regione Abruzzo si è dotata di un documento programmatico con il quale viene delineato il percorso da seguire nel triennio 2023-2025 ossia il "Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione e lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi, art. 3 L. 353/2000. – Triennio 2023-2025";

che annualmente, la Regione Abruzzo-Agenzia di protezione Civile attua il Piano antincendi boschivi per fronteggiare il rischio incendi nella stagione estiva;

e che annualmente la Prefettura dell'Aquila richiama l'attenzione dei Comuni sul ruolo svolto nella salvaguardia dell'ambiente e nella prevenzione del rischio incendi boschivi e del rischio incendi di prossimità;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/12/2022 che individua le aree interessate dal rischio incendi di prossimità;

PRESO ATTO che occorre prevenire tanto gli incendi boschivi quanto gli incendi in prossimità delle aree antropizzate;

VISTO che le siepi e i rami delle piante che si protendono oltre il confine dei fondi privati possono nascondere la segnaletica o creare pericolo per la sicurezza della circolazione nonché aumentare il rischio di propagazione degli incendi con il contatto tra le chiome ed ostacolare il transito dei mezzi antincendio;

e che spesso sui terreni sono presenti rifiuti vari (plastica, pneumatici, rottami, ecc.) i quali costituiscono elementi precursori di pericolo per l'integrità ambientale, in quanto l'effetto corrosivo degli agenti atmosferici induce decomposizioni chimiche che sono fonte di inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali e profonde, con possibili ripercussioni negative per l'igiene e la salute pubblica;

DATO ATTO che l'imminenza della stagione estiva impone in modo particolare l'obbligo di far rispettare le norme igienico-sanitarie e di tutela ambientale per la prevenzione del rischio incendi;

e che sono già in corso a cura del Comune interventi di pulizia degli spazi pubblici con il taglio e l'estirpazione degli arbusti e delle erbacce;

VISTI gli artt. 2, 218 e 345 del R.D. 1265/1934;

VISTO il vigente Regolamento di igiene e sanità;

VISTO il D. lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità

VISTA la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

Comune di GIOIA DEI MARSI

Partenza

Prot.n° 0003749 del 26-05-2025

Cat.1 Cl.2 Fasc.5



VISTO il D. lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16, comma 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO l’art. 29 del D.lgs. 285/1992 che prevede la sanzione amministrativa da €. 173,00 a €. 694,00 per i proprietari dei fondi che non effettuano la manutenzione delle piantagioni e delle siepi;

VISTO l’art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 che dispone testualmente: “fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;

VISTO l’art. 255 del D.lgs. n. 152/2006 che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 137/2023, prevede ora sanzioni penali e che testualmente dispone: “Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’**AMMENDA** da 1.000 euro a 10.000 euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la **PENA** è aumentata fino al doppio”;

VISTI gli artt. 232- bis e 232- ter del D.lgs. n. 152/2006;

VISTO l’art. 59 del T.U.L.P.S. che fa divieto di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata;

VISTO l’art. 50 del T.U.E.L.;

VISTO l’art. 7 bis del T.U.E.L. che prevede la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 per le violazioni delle disposizioni dettate nelle ordinanze sindacali;

ORDINA

1. OBBLIGHI

Si fa obbligo ai proprietari o possessori dei terreni, orti e giardini, fabbricati in disuso (capannoni, ricoveri, ripari, cantine e magazzini), legnaie e installazioni pertinenziali non conformi, ubicati nel centro abitato o comunque in prossimità di nuclei abitati, di provvedere entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione della presente, con la massima diligenza, alla pulizia degli stessi, e a curarne, al tempo stesso, la manutenzione, allontanando i rifiuti ivi depositati, differenziando carta, plastica, vetro, ingombranti ed osservando le norme per il corretto conferimento dei rifiuti alla Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l.;

2. DIVIETI

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- dar fuoco alle stoppie nei campi o nei boschi, dal 15 giugno 2025 al 30 settembre 2025, ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Anche quando sia stato acceso il fuoco nei tempi e nei modi ed alla distanza suindicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento;
- Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità;
- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

3) DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DI GESTIONE DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

8) AREE BOScate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, *salvo diversamente disposto dalle norme regionali*, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

9) ATTIVITÀ TURISTICHE E RECETTIVE

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

VIGILANZA E SANZIONI

10) VIGILANZA

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale, nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

11) SANZIONI

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

12) NORME APPLICABILI

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della normativa regionale.

DISPONE

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale e sui social media.

AVVERTE

Alla Provincia dell'Aquila, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, ai consorzi di bonifica, è richiesto di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

4) DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO ESPLOSIVO

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (depositi di carburanti, depositi di prodotti chimici e plastici, ecc.), è richiesto di comunicare al Comune i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Abruzzo onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi boschivi;

5) FUOCHI PIROTECNICI E FIAMME LIBERE

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, vige il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innescò e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

6) OBBLIGO DI REALIZZAZIONE DELLE FASCE PROTETTIVE

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri *salvo sia diversamente disposto dalle norme regionali* e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il termine eventualmente stabilito dagli atti regionali;

7) DIVIETO DI BRUCIATURA DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU TERRENI INCOLTI E A RIPOSO E LORO GESTIONE

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, è fatto divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il termine *disposto dalle norme regionali* di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri, *salvo diversamente disposto dalle norme regionali*, lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

che, l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sono vietati e comportano la comminazione di **sanzioni penali** (o pecuniarie amministrative per rifiuti di prodotti da fumo es. cicche e rifiuti di piccolissime dimensioni es. fazzoletti), e che, ai sensi dell'art. 255, comma 3, del D.lgs. n. 152/06, chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 192, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza.

In caso di inerzia dell'obbligato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale è tenuto ad intervenire per l'esecuzione d'ufficio, utilizzando mezzi e personale del Comune, con spese a totale carico dei proprietari inadempienti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Copia della presente ordinanza deve essere rimessa:

- alla Stazione Carabinieri Forestale "Parco" di Gioia dei Marsi all'indirizzo pec: faq42646@pec.carabinieri.it, e-mail: 042646.001@carabinieri.it;
- alla Stazione Carabinieri Forestale di Lecce nei Marsi all'indirizzo pec: faq42589@pec.carabinieri.it, e-mail: 012589.001@carabinieri.it;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Gioia dei Marsi all'indirizzo pec: taq28469@pec.carabinieri.it;
- al Servizio di Polizia Locale di Gioia dei Marsi;
- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale all'indirizzo pec: tecnicocomunedigioiadeimarsi@pec.it; che sono tutti incaricati di vigilare, per garantire il rispetto della presente ordinanza, svolgendo conseguente attività di prevenzione e di repressione in caso di inadempienza;
- al Delegato del Sindaco per la Protezione Civile e al Responsabile del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, i quali sono soggetti attivi nelle fasi di preallerta (periodo della campagna antincendio boschivo- pericolosità media indicata nel bollettino- incendio boschivo nel territorio comunale) e nelle eventuali fasi successive (attenzione- preallarme- allarme);
- alla Provincia dell'Aquila- Settore Viabilità all'indirizzo pec: urp@cert.provincia.laquila.it, per quanto di competenza;
- all'ANAS Struttura territoriale Abruzzo e Molise all'indirizzo pec. anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it.
- al PNALM; -Al Consorzio di Bonifica;
- all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di L'Aquila;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di L'Aquila.

TUTTI I CITTADINI SONO AVVISATI CHE, A FAR DATA DAL 15/6/2025, LA POLIZIA LOCALE SVOLGERÀ SOPRALLUOGHI SUI TERRENI, ORTI, GIARDINI, FABBRICATI E PERTINENZE, UBICATI IN CENTRO ABITATO O IN PROSSIMITA' DI NUCLEI ABITATI, PER ACCERTARE E SANZIONARE LE INADEMPIENZE.

Dalla Residenza Municipale, il 23/05/2025


IL SINDACO
Dott. Gianluca Alfonsi

